



PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29/01/2013

Il testo riportato in grassetto negli articoli 4 ,5 ,6 e 7 è relativo alle integrazioni apportate dalle Commissioni Consiliari competenti nella seduta del 25 gennaio 2013

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina principi e criteri generali del sistema dei controlli interni della Provincia di Sassari, in attuazione degli artt. 147 ss. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

Art. 2 – Finalità

1. La Provincia di Sassari istituisce il sistema di controlli interni, per garantire, attraverso la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e una sana gestione finanziaria nonché per assicurare che la gestione pubblica, intesa come impiego di risorse della comunità, venga costantemente assoggettata a verifiche di monitoraggio e valutazione, nell'ottica di una ottimale utilizzazione delle stesse.
2. Il sistema dei controlli interni è attuato in forma integrata nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3. Il sistema di controlli interni è articolato in:
 - a) controllo di regolarità amministrativa contabile, finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza di tutta l'attività amministrativa dell'ente;
 - b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, ed eventualmente correggere, il rapporto tra obiettivi/azioni realizzate, e costi/risultati;
 - c) controllo strategico, finalizzato a verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'organo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - d) controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini degli obiettivi generali di finanza;
 - e) controllo sugli organismi gestionali esterni, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli stessi, tramite l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato;
 - f) controllo della qualità, finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti interni ed esterni, per i servizi erogati direttamente e tramite gli organismi gestionali esterni.
4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti, l'Organo di Valutazione e l'Organo di Revisione economico-finanziaria, nonché le unità organizzative specificamente preposte al controllo.

Art. 3 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.
4. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione Giuntali e Consiliari che non siano mero atto di indirizzo, il responsabile del servizio competente per materia, esercita

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, and the second is a stylized monogram or set of initials.

il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, tenendo conto del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, della correttezza e regolarità delle procedure, della correttezza formale nella redazione dell'atto. Il responsabile del servizio finanziario valuta ogni proposta di deliberazione Giunta e Consiliare, che non sia mero atto di indirizzo al fine di giudicare se comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e lo indica con un parere espresso di regolarità contabile: favorevole, contrario o con la formula "l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente"

5. I pareri di cui all'art. 49 del TUEL sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
6. Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere del collegio dei revisori, secondo le previsioni dell'art. 239 del TUEL.
7. Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
8. Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
9. Il visto attestante la copertura finanziaria è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.
10. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario Generale che si avvale della struttura preposta ai controlli interni. Il controllo avviene con sorteggio e in modo casuale.
11. Il Segretario Generale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.
12. Il Segretario Generale in una breve relazione riferisce sui controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente in generale e suddiviso per aree organizzative.
13. Nel caso di riscontrate irregolarità, opportunamente motivate, il Segretario Generale provvede a impartire direttive cui conformarsi.
14. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario Generale trasmette la relazione ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione, al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale
15. Il controllo successivo è inoltre svolto dal collegio dei revisori nei casi e con le modalità previsti dal tit. VII del TUEL, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Art. 4 – Controllo di Gestione

1. Il controllo di gestione è svolto, secondo i principi e le modalità contenuti negli art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 e art. 31 del regolamento di contabilità dell'ente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 25.09.2012.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

2. Tale controllo è assicurato anche attraverso forme di contabilità analitica ed ha come obiettivo principale quello di contribuire ad individuare le risorse da impiegare nelle varie attività dell'ente ed a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nelle relative gestioni anche attraverso l'utilizzo di indicatori comparabili con analoghi indici di strutture private per le medesime attività.
3. Contribuisce, inoltre, ad individuare parametri e/o indicatori necessari alla traduzione e successiva valutazione degli obiettivi individuati su base temporale annuale e pluriennale.
4. **Il controllo di gestione è diretto dal Direttore Generale, quando nominato, o dal Segretario Generale negli altri casi. Partecipano al controllo di gestione i Dirigenti responsabili dei settori.**

Art. 5 – Controllo strategico

1. Coerentemente a quanto previsto dal rinnovato art.147 del D.Lgs 267/2000 e dall'art.32 del Regolamento di contabilità dell'Ente, adottato con Deliberazione di Consiglio n.34 del 25.09.2012, il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
2. Il controllo strategico viene attuato attraverso le linee programmatiche di governo, la relazione previsionale e programmatica triennale, la verifica sullo stato di attuazione dei programmi ed in sede di rendiconto di gestione.
3. Attraverso la verifica del processo attuativo degli obiettivi si rilevano le modalità e lo stato di realizzazione delle scelte strategiche dell'amministrazione.
4. L'attività di verifica consiste nell'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata attuazione, dei possibili rimedi. Nell'analisi si tiene in particolare considerazione degli aspetti economico-finanziari, connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, utilizzando anche il controllo di qualità.
5. L'unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione del Direttore Generale, quando nominato, o del Segretario Generale negli altri casi, ed elabora rapporti **periodici**, da trasmettere, **almeno** in sede di equilibri di bilancio e di rendiconto di gestione, alla Giunta e al Consiglio per la successiva ricognizione dei programmi e la verifica della congruenza tra risultati e obiettivi.

Art. 6 – Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto del regolamento di contabilità e delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
3. Il responsabile del controllo sugli equilibri finanziari è il Dirigente del Servizio Finanziario che **opera mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento degli organi di governo, del Direttore Generale ove previsto, del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.**



Art. 7 – Controllo sugli organismi gestionali esterni

1. Il controllo si esplica sulle società partecipate non quotate.
2. **Il Consiglio Provinciale** con proprio atto, in sede di approvazione del bilancio impartisce gli indirizzi alle società partecipate relativamente agli aspetti finanziari e contrattuali cui attenersi.
3. I Servizi Finanziari dell'Ente, unitamente alle strutture responsabili dei servizi gestiti dalle società partecipate, acquisiscono gli atti, i dati e le informazioni necessarie tramite gli organi e gli uffici della società partecipata, e verificano in sede di equilibri di bilancio e di rendiconto di gestione, con apposita relazione asseverata dal collegio dei revisori, il corretto funzionamento degli organi societari.
4. La verifica deve concretizzare una costante permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale. In caso di mutamenti rispetto le valutazioni iniziali con particolare riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'interesse generale del servizio, il rapporto costo/beneficio, l'appropriatezza del modulo gestionale, la comparazione con eventuali vantaggi/svantaggi e risparmi/costi/risultati offerti da moduli alternativi, devono essere proposti interventi correttivi agli organi di governo.
5. La valutazione deve considerare la capacità di gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, a lungo termine, i risultati assegnati, anche in termine di promozione economica e sociale.
6. Nel caso le verifiche di cui al comma precedente rilevino situazioni che possono incidere sui rapporti finanziari tra Ente e società (es. perdite di esercizio reiterate), le relazioni sono trasmesse agli organi politici con proposta a valutare la continuazione nello svolgimento dei servizi con moduli privatistici.
7. **Il bilancio consolidato è redatto a cura del servizio finanziario in collaborazione con il Segretario Generale e dei servizi dell'amministrazione coinvolti.**

Art. 8 Controllo della qualità dei servizi erogati

1. Il controllo sulla qualità dei servizi, strettamente correlato al controllo strategico, grado di qualità effettiva dei servizi e della soddisfazione degli utenti interni ed esterni dell'ente, sia in modo diretto che mediante organismi gestionali esterni.
2. Il controllo della qualità dei servizi si realizza attraverso l'applicazione di tecniche e metodologie di rilevazione, anche mediante la distribuzione presso l'utenza interna ed esterna all'ente di questionari, indagini telefoniche, ecc.
3. Il controllo della qualità può focalizzarsi su singoli servizi o sull'insieme di processi e servizi erogati dall'ente nel suo complesso.
4. Alla verifica degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione sulla qualità dei servizi sono preposti i Dirigenti, in virtù di quanto previsto all'art.21 comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 150/2009, i quali necessariamente partecipano alla definizione degli stessi anche coinvolgendo i rispettivi collaboratori.

Art. 9 – Norme di raccordo alle altre forme di controllo

1. In conformità all'art. 148 del 267/2000 il Presidente della Provincia, avvalendosi del Direttore Generale, quando nominato, o del Segretario Generale negli altri casi, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti.



2. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati anche ai fini della redazione, da parte del Servizio finanziario o del Segretario Generale, della relazione di inizio e fine mandato che il Presidente deve presentare ai sensi dell'art. 4 del DLgs n. 149 del 6/9/2011 così come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012.

Art. 10 – Norme finali

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge 213/2012, a cura del Segretario Generale, copia del presente regolamento, divenuto efficace, sarà inviata alla R.A.S. - Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione
3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della Provincia dove resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso, sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name followed by a circular mark.